

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MERCATO LIBERO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 **Oggetto del Contratto.** Il contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e/o di altri servizi accessori da parte di AGSM AIM Energia S.p.A. ("Fornitore"), in favore del cliente ("Cliente") presso il/i punto/i di prelievo dell'energia elettrica ("POD") e/o il/i punto/i di riconsegna del gas naturale ("PDR") presenti nell'immobile del Cliente (complessivamente, "Siti").

1.2 **Disciplina del Contratto.** Il Contratto è costituito: (i) dalle presenti "Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas" ("CGF"), (ii) dalle "Condizioni Economiche di Fornitura" ("Condizioni Economiche") e (iii) dalla Richiesta di fornitura (come *infra* definita) del Cliente, nonché da altri allegati ai detti documenti, documenti tutti che il Cliente, con la sottoscrizione della detta Richiesta, dichiara di bene conoscere ed accettare.

In ogni caso, le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Economiche prevalgono sulle presenti CGF.

1.3 **Norme applicabili.** Il Contratto è inoltre regolato dalla normativa di settore di volta in volta in vigore e dalle deliberazioni, assunte in materia, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

Tutte le fonti normative citate nelle presenti CGF includono, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).

1.4 **Competenze del Fornitore.** Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale ed è estraneo alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente "Distributore" – ovvero al soggetto che gestisce il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, attraverso le reti locali a cui il Cliente finale è connesso – la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica e il gas naturale, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale sino al POD e al PDR, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, o farà stipulare, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e/o per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale e provvederà a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine. L'erogazione dei servizi cesserà alla data di scioglimento, per qualsiasi causa, del Contratto. Il Fornitore non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del Distributore, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del Distributore.

1.5 **Condizioni tecniche di erogazione del servizio.** L'erogazione del servizio di fornitura richiesto dal Cliente è subordinata: (a) al collegamento dei POD e dei PDR del Cliente alla rete di distribuzione e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richiesta; (b) alla verifica che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e dall'esito dell'accertamento documentale comunicato dal Distributore locale; (c) all'attivazione della fornitura da parte del Distributore; (d) all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione; (e) all'ottenimento, a cura e carico del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura; (f) alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità del POD e del PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore; (g) alla presentazione del Cliente, ove richiesta, della garanzia prevista nelle presenti CGF.

1.6 **Caratteristiche dell'energia elettrica e del gas.** Le caratteristiche dell'energia elettrica e del gas naturale, forniti al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 **Richiesta.** Per concludere il Contratto con il Fornitore il Cliente deve manifestare la propria volontà mediante la formulazione di una richiesta di fornitura, da intendersi vincolante e irrevocabile, che può essere inoltrata: (i) mediante utilizzo degli appositi moduli cartacei predisposti dal Fornitore e messi a disposizione del Cliente presso i locali commerciali del Fornitore e tramite gli incaricati dello stesso; (ii) mediante compilazione e inoltro dell'apposito modulo presente sul sito internet del Fornitore (www.agsmaimenergia.it) e sugli altri siti internet autorizzati; (iii), mediante forme di comunicazione a distanza, quali registrazione vocale compiuta con sistemi telefonici avanzati e/o email e/o sistemi con utilizzo OTP e autenticazione con firma digitale (complessivamente, "Richiesta"). La

Richiesta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Cliente o dalla data di perfezionamento della medesima Richiesta in relazione alla modalità utilizzata per il relativo inoltro. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso Contratto sarà reso disponibile al Cliente su supporto durevole nei casi previsti dalla legge.

2.2 **Accettazione.** Il Contratto si intende concluso e vincolante nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell'accettazione della Richiesta da parte del Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta (a mezzo e-mail, sms, telefonata, lettera o altra modalità) in accordo con la regolazione vigente, (ii) con emissione della prima bolletta oppure (iii) mediante esecuzione del Contratto.

2.3 **Mancata accettazione. Revoca dello switching.** Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la Richiesta di fornitura e/o di non dare esecuzione al Contratto nel caso in cui: (i) il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore o risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulato da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse; (ii) il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluti; (iii) il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; (iv) il PDR rientri tra quelli per i quali il fornitore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione; (v) il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; (vi) il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia; (vii) per ogni altro giustificato motivo (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie, ove richieste, e/o iscrizione del Cliente nel registro dei morosi e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali e/o mancata ricezione da parte del Fornitore di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale e i servizi direttamente connessi e/o inefficacia del contratto di trasporto, distribuzione o del contratto di dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore). Nel caso in cui, su un punto di fornitura per il quale è chiesta la voltura, vi siano dei debiti pregressi del Cliente uscente, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, che richiede l'attivazione del Contratto, una dichiarazione di estraneità ai debiti pregressi del Cliente uscente. Se, a seguito della presentazione della dichiarazione di estraneità, è dato un parere positivo, viene dato seguito all'operazione di voltura, superati anche i controlli di solvibilità previsti nelle presenti CGF.

Il Fornitore può revocare la richiesta di cambio fornitore secondo i tempi e le modalità stabiliti dal "TIMOE" ("Testo integrato morosità elettrica") di cui alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29.5.2015, pubblicata sul sito dell'ARERA il 4.6.2015 e s.m.i.) o dal "TIMG" ("Testo integrato morosità gas" di cui alla Delibera ARERA ARG/gas/99/11 del 21.7.2011, pubblicata sul sito dell'ARERA il 29.7.2011 e s.m.i. o dall'art. 11 della Delibera ARERA n. 77/2018/R/com del 8.2.2018 pubblicata sul sito dell'ARERA il 9.2.2018 e s.m.i.). Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il Fornitore assumerà le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto di richiesta di switching: (i) (GAS) accessibilità o meno del PDR; (ii) (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (iii) (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; (iv) (EE/GAS) se per il POD/PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); (v) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; (vi) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del Contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente. In caso di esercizio della detta facoltà di revoca ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE o dell'art. 8.2 del TIMG, il Contratto non avrà esecuzione e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.

2.4 **Diritto di ripensamento.** Ad esclusione dei Contratti stipulati nelle sedi dove il Fornitore esercita l'attività commerciale, i soli Clienti Domestici (come *infra* definiti) – in conformità a quanto previsto nel D.Lgs 6.9.2005 n. 206 e s.m.i. ("Codice del Consumo") e nel "Codice di Condotta Commerciale" (di cui alla Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28.6.2018, pubblicata sul sito dell'ARERA il 2.7.2018 e s.m.i.) – possono esercitare il diritto di ripensamento recedendo dal Contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto ("Diritto di Ripensamento"), inviandone: (i) comunicazione scritta mediante pec all'indirizzo del Fornitore indicato nelle presenti CGF, (ii) mediante invio del modulo di ripensamento

allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale Domestico può recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento di copia del Contratto in forma cartacea o a scelta del Cliente su altro supporto durevole. Il predetto termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente Domestico oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti Domestici.

Per "**Cliente Domestico**" si intende un soggetto i cui punti di prelievo e i punti di riconsegna sono riconducibili per l'energia elettrica alla tipologia di cui all'art. 2.3 lettera a) del "**TIV**" ("*Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza*" di cui alla Delibera ARERA 208/2022/R/eel del 10.5.2022, pubblicata sul sito dell'ARERA il 12.5.2022, e s.m.i.) e per il gas naturale alla tipologia di cui all'articolo 2.3 lettere a) e b) del "**TIVG**" ("*Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*" di cui alla Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14.3.2023, pubblicata sul sito dell'ARERA il 17.3.2023 e s.m.i.). Per "**Supporto durevole**", ai sensi dell'art. 1.1 del Codice di Condotta Commerciale, si intende qualsiasi strumento disponibile e accessibile al Cliente finale che permetta al Cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il Fornitore porta a conoscenza del Cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti.

3. DURATA E RECESSO

3.1 **Durata.** Se non diversamente specificato nelle Condizioni Economiche, il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

3.2 **Attivazione della fornitura.** La somministrazione avrà inizio alla prima data utile ("**Data di Efficacia**"), secondo le tempistiche previste dall'ARERA – in particolare l'attivazione della fornitura per cambio fornitore avrà luogo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto – sempre che l'attivazione sia compatibile: (i) con l'efficacia dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas; (ii) con l'efficacia del recesso nei confronti del/i precedente/i fornitore/i; (iii) per il Cliente non domestico, con la verifica del possesso dei requisiti di solvibilità finanziaria secondo quanto previsto nelle presenti CGF e (iv) con qualunque altra causa non dipendente dalla volontà del Fornitore. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 11.1 delle presenti CGF, resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili. In caso di impossibilità o ritardo nel dare seguito al Contratto, il Fornitore invierà al Cliente una comunicazione scritta, a mezzo posta o e-mail, in accordo con la regolazione vigente, con la quale sarà informato della nuova data di avvio della fornitura, dell'eventuale mancato avvio e delle motivazioni che l'hanno determinata/o. Non è imputabile al Fornitore ogni ritardo derivato da cause dipendenti dall'attività dei competenti distributori.

Le attività di esecuzione del Contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del Diritto di Ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda espressamente l'esecuzione del Contratto in via anticipata prima che sia decorso il detto termine. Detta richiesta non fa venire meno il diritto del Cliente ad esercitare il ripensamento nei termini di legge, a meno che il contratto sia stato interamente eseguito dal Fornitore, ossia una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Qualora il Cliente, dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata del Contratto, eserciti il Diritto di Ripensamento prima che il Contratto sia stato interamente eseguito, sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni eseguite dal Distributore e i costi riconosciuti al Fornitore per la prestazione commerciale in una quota fissa pari a 23 Euro per ciascuna prestazione eseguita. Qualora, a seguito della richiesta di esecuzione anticipata del contratto, il Cliente eserciti il Diritto di Ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura: (i) continuerà ad essere erogata dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o (ii) dai soggetti che erogano il servizio di vendita di ultima istanza o di default, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o (iii) se richiesto dal Cliente, verrà effettuata la cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura. Nel caso di attivazione per cambio fornitore (switch) la richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporta l'avvio della fornitura durante tale periodo ma potrà comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto rispetto alle tempistiche previste della regolazione vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.

3.3 **Recesso del Cliente.** Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto nel rispetto dei termini di preavviso e in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA n. 302/2016/R/com del 9.6.2016 pubblicata sul sito dell'ARERA il 10.6.2016 e s.m.i. ("**Delibera ARERA 302/2016**").

In caso di recesso per cambio fornitore, il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l'invio della comunicazione di recesso. In tal caso il medesimo Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo

fornitore entrante apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente finale, mediante l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio fornitore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni contrattuali in corso.

Per i Clienti di piccole dimensioni – ai sensi della Delibera ARERA 302/2016, ovvero per il Cliente Domestico o non Domestico con consumi di gas complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato con energia elettrica in bassa tensione – il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento e senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui sono applicabili gli oneri da recesso anticipato come meglio *infra* specificato.

Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione e/o con un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno ("**Grandi Clienti**"), il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nelle Condizioni Economiche. Per i Grandi Clienti, in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza del Contratto, sarà applicato un conguaglio di importo di 0,02 €/kWh per ciascun punto di prelievo di energia elettrica e di 0,2 €/mc per ciascun punto di prelievo di gas, calcolato sui consumi presunti dalla data di recesso alla scadenza contrattuale. La base di computo dei consumi presunti sarà parametrata ai consumi reali effettuati dalla data di attivazione della fornitura alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso per cessazione della fornitura, il recesso è esercitato direttamente dal Cliente finale nei confronti del fornitore uscente e la comunicazione di recesso dovrà essere inviata dai Grandi Clienti mediante pec, per gli altri Clienti mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo AGSM AIM Energia S.p.A., Lungadige Galtarossa n. 8 – 37131 Verona o attraverso i canali on line o accedendo al servizio clienti o personalmente presso gli sportelli del Fornitore sul territorio. In caso di comunicazioni inviate a indirizzi diversi, il Fornitore non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.

Per i Clienti di piccole dimensioni (ai sensi della Delibera ARERA 302/2016), la detta comunicazione di recesso dovrà rispettare il termine di preavviso attualmente stabilito da ARERA in 1 (un) mese decorrente dal ricevimento della medesima comunicazione da parte del Fornitore. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

Oneri di recesso anticipato. In caso di esercizio del diritto di recesso, laddove legittimamente esercitato, non saranno applicate penali o spese di chiusura, fatta eccezione per le seguenti ipotesi per le quali, conformemente alla normativa vigente, potranno essere applicati oneri di recesso anticipato laddove siano previsti nelle Condizioni Economiche e secondo gli importi e i criteri espressamente indicati nelle medesime Condizioni Economiche:

- in caso di contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, o che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro;
- in caso di contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 8.11.2021, n. 210 (non rientrano in tale casistica i contratti che prevedono l'applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile).

Resta inteso che, per qualunque tipologia di contratto, l'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni, da parte del Fornitore, comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il Cliente receda successivamente all'applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

Nel caso di Contratto avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica che la fornitura di gas naturale, è ammesso il recesso parziale dal Contratto. Il recesso potrà quindi riguardare esclusivamente uno dei due tipi di forniture, di conseguenza, il Contratto continuerà ad avere effetto tra le Parti limitatamente alla fornitura per cui non è stato manifestato il recesso.

3.4 **Recesso del Fornitore.** Fermo restando quanto indicato all'art. 11 (*Condizione risolutiva, risoluzione del contratto, recesso, impossibilità sopravvenuta*), il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture, dandone comunicazione scritta al Cliente – mediante lettera raccomandata o PEC (se attiva) o con altre modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione – con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE. ALTRI CORRISPETTIVI

4.1 **Condizioni economiche.** Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il

relativo periodo di applicazione (decorrente dalla "Data di Efficacia") sono indicati nelle Condizioni Economiche.

- 4.2 **Variazione delle Condizioni economiche.** Qualora l'offerta per la fornitura di gas naturale o di energia elettrica preveda, nell'arco dei 12 mesi, **evoluzioni automatiche delle condizioni economiche** che comportino un aumento dei corrispettivi previsti, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, la medesima evoluzione automatica sarà segnalata al Cliente con comunicazione con un preavviso di almeno 2 (due mesi), in adempimento di quanto previsto dall'art. 13.5 e ss. del Codice di Condotta Commerciale. Detta comunicazione contiene: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche; - la decorrenza delle evoluzioni automatiche e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.
- 4.3 Qualora l'offerta per la fornitura di gas naturale o di energia elettrica preveda condizioni economiche valide per un periodo temporale predefinito, alla relativa scadenza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.7 e ss. del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore comunica al Cliente il **rinnovo a nuove condizioni economiche**, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla loro applicazione. In mancanza della predetta comunicazione, le condizioni economiche si rinnovano tacitamente alle stesse condizioni precedentemente vigenti.
- Le informazioni contenute nella comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche hanno contenuto vincolato e dovranno contenere, tra l'altro: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza; - la decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo; - le modalità e i termini per l'eventuale recesso del Cliente qualora non intenda accettare il rinnovo alle nuove condizioni economiche; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.
- 4.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni economiche in corso di validità, con apposita comunicazione al Cliente, con un preavviso: i) non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle medesime variazioni ovvero ii) non inferiore ad 1 (un) mese rispetto alla decorrenza delle predette variazioni, nel caso di variazioni unilaterali che comportino esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal Fornitore. Per "giustificato motivo" si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.
- Ai sensi dell'art. 13.3 e art. 13.4 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle **variazioni unilaterali** ha contenuto vincolato e dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; - la decorrenza della variazione proposta; - i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.
- 4.5 Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, le comunicazioni di cui ai precedenti art. 4.2 (evoluzioni delle condizioni economiche), art. 4.3 (rinnovi a nuove condizioni economiche) e art. 4.4 (variazioni unilaterali delle condizioni economiche) contengono anche l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua.
- 4.6 Le comunicazioni relative alle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 4.2), ai rinnovi delle condizioni economiche (4.3) e alle variazioni unilaterali delle condizioni economiche (art. 4.4), sono trasmesse dal Fornitore al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente nella Richiesta di fornitura. In ogni caso, le informazioni relative al rinnovo a nuove condizioni economiche (art. 4.3) e alle variazioni unilaterali (art. 4.4) non potranno essere trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura né congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
- 4.7 In mancanza di recesso da parte del Cliente entro il termine che sarà indicato nelle predette comunicazioni, le variazioni comunicate dal Fornitore si intendono accettate.
- 4.8 In caso di variazione dei corrispettivi che derivi dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore, non sono dovute le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi e, in questo caso, il Cliente finale è informato della

variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

- 4.9 **Oneri fiscali.** Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo non sia espressamente posto dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito www.agsmainenergia.it le informazioni circa le aliquote delle imposte. Eventuali esenzioni e riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. Il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull'applicazione o sull'entità delle imposte applicabili. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni del Cliente stesso, consegnate al/ai Fornitore/i. Nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Le tasse e imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi altro onere applicato dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente.
- 4.10 **Modalità di calcolo del corrispettivo.** Fermo restando che eventuali previsioni diverse contenute nelle Condizioni Economiche prevalgono su quelle di seguito esposte, sono fatturati:
- per l'**energia elettrica**
 - (a) spesa per la materia energia:
 - il prezzo della componente energia, gli altri corrispettivi (per le attività commerciali svolte dal Fornitore, a copertura degli oneri logistici e gestione dei profili di prelievo e a copertura dei costi derivanti dal rischio profilo) e gli oneri aggiuntivi, come indicati nelle Condizioni Economiche;
 - i corrispettivi per il servizio di dispacciamento (applicati all'energia e alle perdite di rete) indicati nel TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) e nel TIS (Testo Integrato Settlement), come aggiornati e pubblicati da ARERA e TERNA, nonché il "corrispettivo mercato capacità" determinato ai sensi del comma 34.8 del TIV, eventualmente maggiorato di una componente indicata dal Fornitore nelle Condizioni Economiche, tenendo conto delle perdite di rete (con riserva di conguaglio solo qualora il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo di capacità non risultasse sufficiente a coprire quanto fatturato da Terna S.p.A. – ai sensi dell'art. 14 della Delibera ARERA ARG/elt 98/11 del 21.7.2011 pubblicata sul sito dell'ARERA il 22.7.2011 e s.m.i. – al Fornitore in qualità di utente del dispacciamento). Per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia sarà applicato anche l'art. 25 bis (come definito nella Delibera ARERA 107/09/ARG/elt del 30.7.2009 pubblicata sul sito dell'ARERA il 4.8.2009 e s.m.i., in seguito "**Delibera 107/09**"). Per i clienti aventi diritto al servizio di tutele graduali sarà applicato anche l'art. 25 ter (come definito nella Delibera 107/09). Sulla base della tensione del sito, questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera 107/09;
 - componente dispacciamento (DISPbt) secondo quanto indicato nella Delibera ARERA n. 491/2020/R/eel del 24.11.2020 pubblicata sul sito dell'ARERA il 25.11.2020 e s.m.i.;
 - (b) spesa per trasporto e gestione del contatore e spesa per oneri di sistema:
 - i corrispettivi a copertura delle spese di trasporto, gestione contatore e oneri di sistema secondo quanto indicato nelle Delibere ARERA 568/2019/R/eel del 27.9.2019 (pubblicata sul sito dell'ARERA il 27.9.2019 e s.m.i.) e 923/2017/R/com del 28.12.2017 (pubblicata sul sito dell'ARERA il 29.12.2017 e s.m.i.);
 - (c) per le sole forniture dei siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dall'Allegato A dalla Delibera 107/09 e solo per i casi previsti dall' art. 33;
 - (d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i punti di prelievo nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata dal Cliente nel mese di riferimento, comprensiva delle perdite;
 - (e) qualora in relazione all'energia oggetto del Contratto sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi

Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione;

(f) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica.

- per il **gas naturale**

(a) spesa per il gas naturale:

- il prezzo del corrispettivo del gas, altri corrispettivi (per le attività commerciali svolte dal Fornitore, a copertura degli oneri di bilanciamento e a copertura dei costi delle attività connesse all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, e oneri aggiuntivi, come indicati nelle Condizioni Economiche);

(b) spesa per trasporto e gestione del contatore e spesa per oneri di sistema:

- i corrispettivi a copertura delle spese di trasporto, gestione contatore e oneri di sistema secondo quanto indicato nelle Delibere ARERA ARG/gas 64/09 del 28.5.2009 (pubblicata sul sito dell'ARERA il 4.6.2009 e s.m.i) e 570/2019/R/gas del 27.12.2019 (pubblicata sul sito dell'ARERA il 27.12.2019 e s.m.i.);

(c) tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas;

(d) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di gas naturale.

In sede di fatturazione le componenti tariffarie espresse in €/GJ e il prezzo della componente materia prima gas riferito nelle Condizioni Economiche ad un gas avente alle condizioni standard un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc (o a 0,03810 GJ/Smc) saranno applicate ai volumi adeguandole al PCS convenzionale "P" relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l'applicazione del coefficiente di conversione "C", calcolato secondo le disposizioni di cui all'Allegato alla citata delibera 570/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni (le condizioni standard di un gas sono, ai fini tariffari, la temperatura di 15 °C e la pressione assoluta di 1,01325 bar).

Saranno, inoltre, fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità.

4.11 Dichiarazioni sull'uso delle forniture. Il Cliente, all'atto della formulazione della Richiesta, è tenuto a dichiarare l'uso delle somministrazioni presso i Siti forniti, anche al fine del trattamento fiscale dei consumi e dell'attribuzione delle altre componenti tariffarie sottoposte a regolazione. In caso di dichiarazione successiva alla conclusione del Contratto, le nuove condizioni saranno applicate dalla data in cui è pervenuta al Fornitore la relativa comunicazione. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato ed il Fornitore si attiene a quanto dichiarato dal Cliente. Qualora, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, le informazioni risultanti al Distributore risultino difformi da quelle indicate dal Cliente, il Fornitore applicherà la differenza di corrispettivi, imposte ed eventuali sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Sistema Informativo Integrato/Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Sistema Informativo Integrato/Distributore.

4.12 Dichiarazioni del Cliente Domestico. Per le forniture a uso domestico, il Cliente è tenuto a comunicare se il punto di fornitura è relativo all'abitazione di residenza. In caso di omessa comunicazione, saranno applicate le condizioni contrattuali previste per il Cliente domestico non residente. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni successiva variazione dello stato di residenza relativo al punto di fornitura somministrato, producendo la documentazione di cui al paragrafo precedente. Le relative componenti tariffarie saranno applicate a decorrere dalla data in cui è pervenuta la comunicazione da parte del Cliente. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il Fornitore nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dal Fornitore stesso.

4.13 Competenze del Distributore. Per ogni richiesta inoltrata al Distributore competente, il Cliente riconoscerà al Fornitore l'importo che allo stesso sarà addebitato dal Distributore, oltre ad un contributo in quota fissa di 23 euro al netto dell'IVA (importo equivalente a quello attualmente previsto, per il settore elettrico, all'art. 11 del TIV), per ciascuna prestazione erogata nell'ambito della fornitura di energia elettrica o di gas naturale e relativa, a titolo esemplificativo, a: attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, disattivazione/riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza.

5. MANDATI

5.1 Mandati per la connessione, distribuzione e servizi accessori. Con riferimento ai POD dell'energia elettrica ed ai PDR del gas naturale indicati, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, nel rispetto di quanto richiesto dai gestori di

rete competenti, i contratti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica e a quelli di trasporto e distribuzione del gas naturale (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), accettandone sin d'ora e senza riserve tutti i contenuti e i derivanti oneri. Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD ovvero di altre attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazione, ecc.). Contestualmente, il Cliente conferisce al Fornitore anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

Il Cliente, in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

L'attivazione della fornitura gas è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta dal Fornitore, per conto del Distributore locale, ad esempio relativamente alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

5.2 Mandato per il recesso dal precedente fornitore. Con la formulazione della Richiesta di Contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione eventualmente in essere al momento della Richiesta e conferisce mandato al Fornitore per comunicare tale volontà al precedente fornitore.

5.3 Durata dei mandati. I sopradescritti mandati avranno durata corrispondente a quella del Contratto e saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti dal Fornitore saranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.

6. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

6.1 Lettura di attivazione. All'atto dell'attivazione della fornitura, il Distributore esegue la lettura del contatore e la comunica al Fornitore (lettura di attivazione). Le condizioni economiche di fornitura oggetto del Contratto sono applicate a partire dalla lettura di attivazione. In caso di voltura di contratto di fornitura di gas naturale su precedente cliente, la lettura di attivazione potrà essere concordata tra il Cliente entrante e quello uscente e comunicata al Fornitore. Per le forniture di energia elettrica su linea provvista di misuratore telecontrollato, salvo impedimenti, la lettura è effettuata dal Distributore con modalità telematica.

6.2 Autolettura. In corso di Contratto, il Cliente ha la facoltà di provvedere all'autolettura del gruppo di misura e di comunicarla al Fornitore secondo le modalità indicate in fattura. La comunicazione, almeno una volta all'anno, dei dati di autolettura da parte del Cliente è obbligatoria nel caso di contatore non teleletto, inaccessibile o solo parzialmente accessibile; il Fornitore, in conformità alla normativa di settore, comunicherà al Cliente le modalità per la trasmissione dei dati dell'autolettura. Il Cliente è consapevole e riconosce che il mancato adempimento del detto obbligo contrattuale di comunicazione dell'autolettura costituisce un comportamento rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2971, comma 1, n. 8 Codice civile integrando, al contempo, una «causa ostativa» all'azionabilità dell'eccezione di prescrizione da parte del Cliente, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21.12.2021 pubblicata sul sito dell'ARERA il 23.12.2021 e s.m.i. ("Delibera 603/2021").

L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dal Distributore. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile.

6.3 Modalità di rilevazione e trasmissione dei dati di lettura. Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche previste dall'ARERA. È compito del Distributore validare e trasmettere i dati di lettura al Fornitore che li utilizzerà per la fatturazione a saldo al Cliente finale.

6.4 Gruppi di misura. Il Distributore installerà, presso ciascun impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà necessari o che saranno stabiliti dalle norme in vigore. Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei materiali di proprietà del Distributore, installati nella sua proprietà, ha l'obbligo di avere la massima cura dei medesimi ed è responsabile per eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire. La rottura o la manomissione dei sigilli del contatore, con o senza prelievi di energia elettrica e di gas naturale, sarà perseguita a termini di legge, compresa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente dovrà utilizzare solo apparecchi omologati e rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale autorizzato. Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.

7. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 7.1 **Modalità di prelievo.** Non sono consentiti prelievi di energia elettrica e/o di gas naturale eccedenti, rispettivamente, la potenza elettrica disponibile o la portata massima del contatore, se non previa proposta di modifica contrattuale di adeguamento al nuovo fabbisogno formulata dal Cliente e positivamente accolta dal Fornitore e dal Distributore.
- 7.2 **Responsabilità del Cliente.** In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o ai terzi in conseguenza di prelievi in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi. Il gas e l'energia elettrica non possono essere utilizzati dal Cliente in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potranno essere ceduti o trasferiti a terzi, anche mediante derivazioni o altri metodi di consegna, pena l'immediata sospensione della fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e all'integrale rifusione del danno subito. Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. In particolare, il verificarsi di dispersioni o perdite di qualsiasi natura nell'impianto interno, a valle del misuratore, non potrà dare luogo a rimborsi o indennizzi. Il contatore non può essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti. Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare.
- 7.3 **Variazioni.** Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura ed in particolare nell'impiego del gas. Nel caso in cui il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l'immediata sospensione al Distributore, salvo il risarcimento del danno.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 8.1 **Periodicità della fatturazione.** Se non diversamente specificato nelle Condizioni Economiche, la fatturazione dei corrispettivi è eseguita con periodicità:
- (i) almeno bimestrale: per i clienti del settore elettrico Domestici e per quelli non domestici e con potenza disponibile fino a 16,5 kW; per i clienti del settore del gas naturale con consumo fino a 5.000 Smc/anno;
- (ii) almeno mensile: per i clienti di energia elettrica non domestici e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; per i punti di riconsegna del settore del gas naturale con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
- Qualora l'importo complessivo della fattura sia inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro, il Fornitore potrà prevedere, con specifica comunicazione nella relativa fattura, che il medesimo sia corrisposto dal Cliente unitamente all'importo della successiva fattura.
- È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione. In particolare, per interventi sui sistemi informativi o a seguito di aggiornamenti del gruppo/calendario di fatturazione, il Fornitore potrà cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di due fatture consecutive. Il Fornitore si riserva, inoltre, la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione, in occasione delle prime due fatture emesse a partire dall'inizio dell'erogazione del servizio.
- In caso di fornitura di energia elettrica e gas, il Fornitore potrà emettere una fattura unica. La fattura verrà emessa entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4.8.2016 pubblicata sul sito dell'ARERA il 5.8.2016. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà corrisposto, a favore del Cliente rientrando nell'ambito di applicazione della detta delibera 463/2016/R/com, un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla stessa delibera.
- 8.2 **Modalità di fatturazione.** I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per l'accorezione delle misure alle condizioni standard, gli stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi dell'Allegato alla Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27.12.2019 pubblicata sul sito dell'ARERA il 27.12.2019 e successive modifiche e integrazioni. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo rilevato a cura del Distributore ovvero del Cliente a seguito di autolettura.
- La fatturazione dei corrispettivi avviene sulla base delle letture comunicate dal Distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasporto, distribuzione e misura e della normativa vigente. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell'articolo 6.2, o qualora i dati di misura rilevati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della bolletta, la fatturazione è eseguita sulla base di consumi presunti (con conguaglio effettuato, salvo impedimenti, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo ad una lettura effettiva o autolettura). Il consumo presunto è calcolato dal Fornitore: per il gas in base all'uso della fornitura, ai consumi storici del Cliente e all'andamento

climatico; per l'energia elettrica in base ai consumi storici e, in mancanza di questi, in base alla potenza contrattuale.

Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 4 non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative bollette, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in bolletta, l'accredito/addebito della somma viene effettuato nella prima bolletta utile successiva.

Successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della fornitura, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore.

La fattura di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

Il Fornitore si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni il Fornitore sarà tenuto ad indicarlo in fattura in conformità a quanto previsto nell'Allegato A della Delibera 603/2021, specificando anche, laddove si ritenga ne ricorrano i presupposti, la non maturazione della prescrizione per la sussistenza di cause ostative. Con riferimento a tali consumi, il Cliente finale, qualora non ricorrano cause ostative, potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità: (a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; (b) mediante invio del modulo di prescrizione (messo a disposizione dal Fornitore) attraverso i canali indicati nel modulo stesso Rientrano, a mero titolo esemplificativo, tra le cause ostative all'azionabilità dell'eccezione di prescrizione biennale da parte del Cliente di cui il Fornitore può avvalersi: la mancata rilevazione e comunicazione di autoletture da parte del Cliente nel caso di contatore non teleletto inaccessibile o solo parzialmente accessibile, in violazione dell'obbligo contrattuale di cui al precedente articolo 6.2 delle presenti CGF; atti dolosi posti in essere dal Cliente allo scopo di occultare i consumi effettuati, quali, ad esempio, comportamenti ostativi rispetto ai tentativi condotti dal Distributore di accesso al gruppo di misura per la rilevazione della lettura.

- 8.3 **Modalità di emissione delle fatture.** La principale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, che sarà utilizzato in coerenza con quanto definito dalla Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16.10.2014, pubblicata sul sito dell'ARERA il 20.10.2014, e s.m.i. ("**Delibera ARERA 501/2014**"), fatta salva diversa indicazione del Cliente. Il Fornitore procederà alla fatturazione elettronica nei confronti dei Clienti che abbiano i necessari requisiti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l'onere di stampare e conservare la fattura trasmessa. Per i Clienti che non abbiano manifestato la volontà di usufruire del servizio, anche in un momento successivo all'attivazione, o che non abbiano i necessari requisiti tecnici, il Fornitore invierà le fatture in formato cartaceo.

La bolletta sarà emessa in forma sintetica, secondo la struttura e il contenuto minimo previsti dalla Delibera ARERA 501/2014. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore gli elementi di dettaglio, ovvero le pagine con la descrizione analitica delle componenti e la completa esposizione dei calcoli che determinano la spesa complessiva, accedendo al sito www.agsmaitenergia.it dove sarà disponibile una "*Guida alla lettura delle voci di spesa*" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. Il Cliente può altresì richiedere la "*Guida alla lettura delle voci di spesa*" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali. Le bollette comprensive degli elementi di dettaglio saranno inviate in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente al momento della richiesta. Le bollette successive alla richiesta saranno emesse nel formato completo degli elementi di dettaglio.

- 8.4 **Pagamenti delle fatture.** Il pagamento dei corrispettivi da parte del Cliente deve avvenire entro il termine indicato in fattura, che non sarà comunque inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento potrà essere effettuato con addebito autorizzato SSD sul conto corrente bancario/postale del Cliente o con le ulteriori modalità indicate in fattura.
- 8.5 **Rateizzazione.** Il Cliente è tenuto a pagare l'intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provvedere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione del Fornitore, il quale considererà un inadempimento del Cliente l'eventuale pagamento parziale non autorizzato. Per i Clienti gas naturale Domestici e non Domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici alimentati in BT il Fornitore informa il Cliente finale, all'interno della relativa bolletta, della possibilità di

rateizzare i pagamenti nei casi previsti dalla normativa di settore. Il Cliente può richiedere la rateizzazione con le modalità e le tempistiche indicate dal Fornitore nella bolletta, entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta e solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 Euro. Nel caso di cambio del Fornitore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

8.6 Compensazione. Il Fornitore, anche su richiesta del Cliente non consumatore, potrà a sua discrezione disporre la compensazione delle fatture con eventuali crediti che il Cliente non consumatore vanta nei suoi confronti, anche relativi ad altri contratti intestati alla medesima persona fisica o giuridica. Nel caso di richiesta di compensazione presentata dal Cliente non consumatore, la mancata risposta sull'accoglimento da parte del Fornitore non costituisce motivo di differimento del termine di pagamento della fattura.

8.7 Riscossione. Il Fornitore ha facoltà di riscuotere, tramite fatture relative a contratti di fornitura attiva, importi relativi a fatture non pagate relative ad altri contratti di fornitura, anche cessati, intestati alla medesima persona fisica o giuridica. Il mancato pagamento di tali importi comporta l'attivazione della procedura di sollecito e successiva sospensione con le modalità indicate nelle presenti CGF.

8.8 Morosità. Sospensione della fornitura. In caso di morosità o di assenza di specifica imputazione, i pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati al debito più risalente. Salvo quanto previsto nelle presenti CGF per le ipotesi di rateizzazione, il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né, con riferimento al solo Cliente non consumatore, può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per i Clienti domestici e di 7 (sette) punti percentuali per i Clienti non domestici, salva la diversa indicazione riportata in fattura.

In tutti i casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere, in via preventiva, alla sospensione della fornitura, anche limitatamente, in caso di pluralità di Siti, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione dell'esecuzione del Contratto comprensiva di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas. A tal fine, a decorrere dal quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo lettera raccomandata o pec o tramite altri strumenti previsti dalla normativa vigente. Tale comunicazione avrà valore di costituzione in mora e nella stessa comunicazione saranno indicati, tra gli altri, i termini ultimi di pagamento, la decorrenza di tali termini – in conformità alla normativa vigente (in particolare modo, con riferimento al TIMOE per l'energia elettrica e al TIMG per il gas) nonché le modalità per comunicare al Fornitore l'avvenuta effettuazione del pagamento.

Per le forniture elettriche connesse in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore la riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile dopo 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione della costituzione in mora. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore procede a sospendere la fornitura.

Per le altre tipologie di forniture di energia elettrica e per le forniture gas, decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione della costituzione in mora, in mancanza di attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, e non prima di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento esposto nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore la sospensione del punto di prelievo per morosità.

Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento delle somme costituite in mora tramite invio delle ricevute di pagamento a mezzo web sul sito www.agsmainenergia.it, ovvero consegnando le stesse presso gli sportelli del Fornitore sul territorio o attraverso ulteriori canali indicati in bolletta e/o nelle comunicazioni di costituzioni in mora.

Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a: (a) 30,00 (trenta/00) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza del previo invio della comunicazione di costituzione in mora; (b) 20,00 (venti/00) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in violazione: (i) del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, (ii) del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; (iii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

La riapertura del punto di fornitura sospeso per morosità è subordinata al pagamento, da parte del Cliente, dell'intero ammontare degli importi scaduti alla

data di richiesta di riattivazione, compresi quelli eventualmente maturati successivamente alla sospensione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta della materia, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di diniego all'accesso al contatore di misura agli incaricati del Fornitore e del Distributore, di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, per cause oggettive di pericolo.

In tutti i casi di sospensione della fornitura o di risoluzione del Contratto, anche se in relazione ad un solo Sito, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità o definito dal Distributore locale, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito nei limiti dell'art. 1225 Codice civile.

In caso di mancato recapito al Cliente della comunicazione di costituzione in mora per cause non dipendenti dal Fornitore, questa sarà comunque considerata come consegnata al Cliente e darà luogo, perciò, alla successiva sospensione in base alle modalità indicate nelle presenti CGF.

In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

9. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

9.1 Garanzie. Il Cliente elettrico Domestico e il cliente gas Domestico, in relazione a ciascuna fornitura, è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale – come previsto dalla competente Autorità con Delibera ARERA n. 200/99 del 28.12.1999 e dal TIV per quanto concerne la fornitura di energia elettrica (gli importi indicati potranno essere aggiornati con i valori previsti dalle successive delibere che li modificano e adeguati, di anno in anno, nel caso in cui vari la potenza impegnata; i kW si riferiscono alla potenza contrattualmente impegnata) e con Delibera ARERA n. 229/01 del 18.10.2001 e dal TIVG per la fornitura di gas naturale (gli importi complessivi potranno essere aggiornati con i valori previsti dalle successive delibere che li modificano) – al massimo, pari a:

ENERGIA ELETTRICA:

Importo €/kW	Importo €/kW in caso di Bonus Sociale
11,5 €	5,2 €

GAS NATURALE:

Smc	Importo	Importo in caso di Bonus Sociale
Fino 500	30 €	25 €
Da 500 a 1.500	90 €	77 €
Da 1.500 fino 2.500	150 €	77 €
Da 2.500 fino 5.000	300 €	77 €
Oltre 5.000	Una mensilità di consumo medio annuo.	Una mensilità di consumo medio annuo.

Tale deposito, maggiorato degli interessi legali maturati, sarà restituito al Cliente al momento dell'emissione della fattura di chiusura, salva la compensazione con eventuali importi a credito del Fornitore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.

La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti elettrici Domestici e per i Clienti gas Domestici con consumi fino a 5.000 Smc/anno. Pertanto, in caso di attivazione della domiciliazione per il pagamento delle bollette, il deposito viene restituito ai Clienti elettrici domestici e ai Clienti gas domestici con consumo annuo inferiore o uguale al suddetto valore di 5.000 Smc/anno.

Qualora, nel corso della fornitura, il Cliente disattivi la procedura RID o il pagamento con RID risulti insoluto, il Fornitore, in occasione dell'emissione della prima fattura utile, addebiterà l'importo del deposito cauzionale con le medesime modalità sopra descritte.

Fatto salvo quanto sopra, al Cliente finale non Domestico per l'energia elettrica e per i Clienti gas non Domestici, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere, anche cumulativamente, un deposito cauzionale e la domiciliazione bancaria su conto corrente dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. In particolare, in caso di (i) mancata attivazione del pagamento con domiciliazione bancaria (RID) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione del merito di credito del Cliente, effettuata all'atto della sottoscrizione del Contratto o in corso di fornitura, anche attraverso indagine da parte di società specializzate nell'analisi finanziaria o (iii) ritardo anche di un solo pagamento, il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a fornire in favore di quest'ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche antecedente la somministrazione di energia elettrica e/o gas, la garanzia indicata dal Fornitore, che potrà essere una (i) fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da un primario istituto di credito

o da una primaria compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza e controllo dell'ISVAP preventivamente comunicati e di gradimento del Fornitore, o (ii) un deposito cauzionale, che dovrà essere addebitato sulla prima fattura emessa. Nel caso in cui la garanzia richiesta sia una fideiussione, quest'ultima sarà di durata pari al termine del periodo contrattuale aumentato di 3 (tre) mesi e di importo pari a 3 (tre) mensilità di somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previsti dal Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La fideiussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna di obbligo di preventiva escussione del Cliente in caso di inadempimento.

Qualora, nel corso della fornitura, l'importo del deposito cauzionale sia compensato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Parimenti, qualora nel corso della fornitura la garanzia fideiussoria rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Inoltre, il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente elettrico Domestico e al Cliente gas Domestico l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito automatico in conto corrente non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva, al Cliente elettrico Domestico e al Cliente gas Domestico con consumi fino a 5.000 Smc/anno, la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della medesima procedura. Nel caso il pagamento con procedura di addebito automatico risulti insoluto, verrà ripristinato il pagamento tramite bollettino e saranno ricostituiti gli importi cauzionali.

10. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE

- 10.1 **Interruzione della fornitura.** L'energia elettrica e il gas sono immessi con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore così come definiti dall'art. 10.2 del Contratto. La fornitura può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio (quali manutenzione, riparazione di guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. In tutti i casi di interruzione, sospensione o diminuzione nell'erogazione, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti dalla normativa di settore.
- 10.2 **Casi di forza maggiore.** Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, per danni diretti e/o indiretti, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
- 10.3 **Responsabilità e manleva del Cliente.** Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, fermo quanto disposto dall'art. 1225 Codice civile.

11. CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

- 11.1 **Condizione risolutiva.** Ai sensi dell'articolo 1353 Codice civile, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata attivazione, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla Richiesta del Cliente, della fornitura per causa non imputabile al Fornitore. È facoltà del Fornitore comunicare al Cliente la proroga del suddetto termine prima della sua scadenza. Qualora il Fornitore, con riferimento alla fornitura di energia elettrica, non sia anche utente dei servizi di trasporto e dispacciamento e, con riferimento alla fornitura di gas naturale, non sia anche utente del servizio di distribuzione, l'efficacia del Contratto è risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento (per l'energia elettrica) o della distribuzione (per il gas) con il Fornitore (quale controparte commerciale), ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'articolo 16.2 e 22.3 del TIMOE (per l'energia elettrica) e dell'articolo 19.2 del TIMG (per il gas).
- 11.2 **Diffida ad adempiere.** Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice civile nei casi di seguito indicati: (i) omesso o parziale pagamento di una fattura, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori previsti nelle presenti CGF; (ii) violazione dell'articolo 13 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda; (iii) morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
- 11.3 **Clausola risolutiva espressa.** Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, su semplice sua dichiarazione, inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec, nei seguenti casi: (i) ritardato, parziale od omesso pagamento di almeno due fatture, anche non consecutive, ferma restando l'applicabilità degli interessi moratori previsti nelle presenti CGF; (ii) insussistenza o venir meno dei requisiti previsti nelle CEF, anche parzialmente e/o limitatamente a una singola fornitura, anche in relazione ad uno o più Siti; (iii) revoca della procedura RID, ove le condizioni di fornitura prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare gli importi a titolo di deposito cauzionale emettendo a tal scopo una fattura o addebitandoli in bolletta e il Cliente abbia tempestivamente adempiuto al pagamento; (iv) mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto, o mancato o invalido

rilascio, costituzione o ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui alle presenti CGF; (v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; (vi) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; (vii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; (viii) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico in relazione alle modalità di prelievo e di impiego del gas naturale e dell'energia elettrica (a titolo esemplificativo, in caso di effettuazione di prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nella Richiesta di fornitura, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica, o cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto, o manomissione del misuratore); (ix) mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore; (x) cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto.

- 11.4 **Recesso.** Ferma restando la facoltà di recesso libero di cui al precedente art. 3.4 delle presenti CGF, il Fornitore ha la facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni o del diverso termine indicato nella medesima comunicazione, qualora almeno un punto di fornitura dell'energia elettrica o almeno un punto di riconsegna del gas indicato dal Cliente risulti chiuso per sospensione della fornitura per morosità.
- 11.5 **Impossibilità sopravvenuta.** Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili al Fornitore che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoramento sulle reti, lo stesso Fornitore darà tempestiva comunicazione al Cliente, in osservanza delle normative vigenti.

12. INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 **Adeguamenti normativi.** Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto stesso o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diversi da quelli previsti in Contratto.
- 12.2 **Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.** Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole contrattuali contenute ai punti: 3 (*Durata e recesso*); 4 (*Condizioni Economiche per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Altri corrispettivi*); 6 (*Lettura del gruppo di misura*); 8 (*Fatturazione e pagamenti*); 9 (*Deposito cauzionale e garanzie di pagamento*); 11 (*Condizione risolutiva, risoluzione del contratto, recesso, impossibilità sopravvenuta*); 12 (*Integrazioni, modifiche e cessione del Contratto*), 15 (*Comunicazioni, domicilio, registrazione*). In caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta o su altro supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente nella Richiesta di fornitura con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Le dette comunicazioni saranno effettuate dal Fornitore in osservanza delle disposizioni normative vigenti, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
- 12.3 **Cessione del Contratto.** Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società, purché autorizzata alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente e purché detta cessione non comporti un aggravio dei costi ovvero condizioni meno favorevoli a carico del Cliente. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

13. CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA. CESSIONE DEL CREDITO

- 13.1 **Successione nel Contratto.** Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d'azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente che sia acquirente, affittuario, usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.
- 13.2 **Cessione del Credito.** Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i derivante/i dalla fornitura oggetto del Contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d'ora, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore.

14. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI, INDENNIZZI AUTOMATICI

- 14.1 **Reclami.** Eventuali reclami e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore tramite: (i) apposito web form, disponibile nella specifica sezione del sito www.agsmainenergia.it, da inviare con le modalità indicate nello stesso web form, o (ii) modulo cartaceo, scaricabile dal medesimo sito o reperibile presso gli sportelli del Fornitore sul territorio, da inviare a mezzo posta. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV. Se non viene utilizzato l'apposito web form o modulo cartaceo messo a disposizione dal Fornitore, la comunicazione funzionale alla presentazione del reclamo dovrà contenere i seguenti dati

minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica o gas naturale); codice identificativo del POD/PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; breve descrizione dei fatti contestati.

14.2 Livelli specifici e generali di qualità. Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e, in caso di mancato rispetto, a corrispondere al Cliente, per quanto di competenza, gli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore vigente, come meglio specificati negli allegati alla Richiesta. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Fornitore provvederà a fornire al Cliente, tramite il proprio sito web, le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG.

14.3 Indennizzi automatici. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari all'importo stabilito dalla normativa di settore vigente, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

Qualora la fattura di periodo sia emessa oltre i termini previsti nelle presenti CGF, il Fornitore riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico, in occasione della prima fattura utile, alle condizioni e secondo gli importi stabiliti dalla normativa di settore, variabili in relazione ai giorni di ritardo accumulati.

Il Cliente di energia elettrica titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS (di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30.7.2009 pubblicata sul sito dell'ARERA il 4.8.2009) avrà diritto ad un indennizzo automatico alle condizioni e secondo gli importi stabiliti dalla normativa di settore nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti, alle condizioni e secondo gli importi stabiliti dalla normativa di settore, variabili in relazione ai giorni di ritardo accumulati. L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

15. COMUNICAZIONI, DOMICILIO, REGISTRAZIONE

15.1 Comunicazioni. Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste nel Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, indicando i dati del Cliente e della fornitura ed essere inviate a mezzo posta all'indirizzo AGSM AIM Energia Spa – Lungadige Galtarossa 8, 37131 Verona o all'indirizzo pec del Fornitore: energia@pec.agsmait.it. Le comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ed il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione dell'richiesta del Cliente. Operazioni di servizio potranno essere richieste tramite i canali indicati nella sezione informazioni e reclami/contatti del sito internet del Fornitore (www.agsmaimenergia.it).

15.2 Domicilio del Cliente. Il Cliente elegge il proprio domicilio all'indirizzo indicato nella Richiesta.

15.3 Registrazione. Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

16.1 Legge applicabile. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

16.2 Foro competente. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.

16.3 Delibere ARERA. Tutti i provvedimenti dell'ARERA richiamati nelle presenti CGF, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito www.arera.it alla sezione "Atti e Provvedimenti" o similare.

16.4 Servizio di conciliazione. In coerenza con il TIQV, il Cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell'art. 14.1 (Reclami) delle presenti CGF, ovvero tramite il sito web www.agsmaimenergia.it. Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare gratuitamente la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie presentando domanda al Servizio Conciliazione

istituito dall'ARERA, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dal **"TICO"** ("*Testo integrato conciliazione*") di cui alla Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5.5.2016, pubblicata sul sito dell'ARERA il 6.5.2016 e s.m.i.). Ai sensi di quanto previsto nel TICO, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web del Servizio Conciliazione o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul medesimo sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare. Il Fornitore aderisce al Servizio Conciliazione e si impegna a partecipare all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale. Il Servizio è rivolto: nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP); nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

17. ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FORNITURA DI GAS NATURALE

17.1 In forza delle pertinenti deliberazioni di ARERA (attualmente ai sensi della Delibera n. 85/2024/R/Gas pubblicata sul sito dell'ARERA il 20.03.2024), chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della detta Deliberazione 167/2020/R/Gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (i) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); (ii) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

17.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

17.3 Il Fornitore rende noto al Cliente che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli e sul sito internet del Comitato Italiano Gas, www.cig.it, sul quale sito è pubblicato anche l'apposito modello di denuncia sinistri che, in caso di sinistro, è necessario compilare.

18. BONUS SOCIALE

18.1 I bonus sociale sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Tutte le informazioni in merito ai requisiti per accedere a tali agevolazioni e alle relative modalità operative sono rinvenibili visitando il sito www.arera.it, nell'apposita sezione dedicata, o chiamando il n° verde 800.166.654.

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Dichiarazioni delle Parti. Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità al Contratto non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l'esercizio degli stessi. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o annullate.

19.2 Informativa privacy. Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore nel contesto della gestione del Contratto sono contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), allegata al presente Contratto, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

19.3 Rinvio. Per quanto non contemplato dalle presenti CGF, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.

Approvazione specifica ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice civile

Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare espressamente specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate: 2) *Conclusione del Contratto*; 3) *Durata e recesso*; 4) *Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Altri corrispettivi*; 5) *Mandati*; 6) *Lettura del gruppo di misura*; 7) *Modalità di prelievo e impiego del gas naturale e dell'energia elettrica*; 8) *Fatturazione e pagamenti*; 10) *Interruzione della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente*; 11) *Condizione risolutiva, risoluzione del Contratto, recesso, impossibilità sopravvenuta*; 12) *Integrazioni, modifiche e cessione del Contratto*; 13) *Cessione, affitto, usufrutto di azienda. Cessione del credito*; 14) *Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici*; 16) *Legge applicabile e foro competente. Servizio di Conciliazione*
